

**Protocollo n.**



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

**IL PRESIDENTE**

Visto l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26 ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 maggio 2021, n. 76;

Visto l'art. 26, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui *“Ferma restando l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*;

Vista la circolare del Segretario generale della Corte dei conti n. 13 del 30 marzo 2020 e i relativi allegati;

Viste le *“linee guida per l'attività giudiziaria e di controllo degli Uffici della Corte dei conti nella Regione Lombardia nell'ambito delle misure di*

*contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* adottate dai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti aventi sede nella regione Lombardia in data 15 ottobre 2020, le quali prevedono che *“sono fatti salvi ulteriori provvedimenti presidenziali per fissare le linee-guida di trattazione dei processi o di funzionamento dell'ufficio di Sezione giurisdizionale”*;

Considerato che l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 consente di poter riprendere la trattazione delle udienze collegiali e monocratiche *“in presenza”* e a porte chiuse, a partire dal 1° luglio 2021, nel pieno rispetto delle misure precauzionali volte ad assicurare il distanziamento sociale;

Considerato che, in tema di udienze monocratiche pensionistiche, la trattazione fino al 31 luglio 2021 avverrà, invece, con le modalità di cui al citato articolo 85, comma 5, D.L. n. 18/2020 senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Ritenuto, per quanto premesso, di dovere adottare, per lo svolgimento delle udienze collegiali e monocratiche del mese di luglio 2021, opportune misure di sicurezza e prevenzione al fine di limitare il più possibile il rischio di contagio durante le udienze, in sintonia con quanto già indicato dalle competenti Autorità e dal Segretario generale e nel rispetto del *“Piano di sicurezza emergenza Covid-19 – uso Aule, Sale Riunioni e spazi comuni”* approvato dalla dirigente del SAUR Lombardia in data 8 luglio 2020;

Acquisito il parere favorevole dell'autorità sanitaria regionale in data 15 giugno 2021;

Considerato che il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, richiesto in data 25 maggio 2021, non è pervenuto nel termine previsto dall'art. 16, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## **DISPONE**

1. Nel periodo 1° luglio-31 luglio 2021, le udienze della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia verranno celebrate, di norma, *“in presenza”* e a porte chiuse. Nell'aula di udienza multimediale, opportunamente arieggiata e dotata di paratie in plexiglass, sarà consentita la presenza contemporanea di massimo trenta persone compresi i componenti del collegio, il segretario e il rappresentante del pubblico ministero. Nell'altra aula udienza, destinata esclusivamente

alle udienze del giudice monocratico, sarà consentita la presenza contemporanea, al massimo, di sei persone. Nello spazio antistante alle aule di udienza (atrio- ingresso principale), al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati, sarà consentita la presenza di un numero massimo di sei persone.

2. Qualora (per il numero delle parti coinvolte nel medesimo giudizio, ovvero per altre ragioni, quali l'impossibilità di dare preventivo congruo avviso alle parti della celebrazione del giudizio in presenza e del relativo orario) la discussione del giudizio con le modalità di cui al punto precedente non fosse possibile, il Presidente del collegio o il giudice monocratico adotteranno i necessari provvedimenti (rinvio della discussione ovvero svolgimento della stessa con modalità telematica).

3. Le cause saranno chiamate con orari differenziati, già predisposti sul ruolo di udienza che verrà inviato a mezzo PEC alle parti costituite o notificato alle altre parti; pertanto, non sarà consentito l'accesso alle sale antistanti l'aula di udienza in orario diverso da quello stabilito. Il Funzionario preposto impartirà opportune disposizioni agli addetti alla portineria.

4. All'ingresso dell'edificio è istituita una postazione filtro per la previa identificazione degli avvocati e delle parti e per la compilazione di apposita autocertificazione attestante la mancata sottoposizione a obblighi di sorveglianza sanitaria e l'assenza di precedenti contatti con soggetti contagiati dal Covid-19. Gli avvocati che intervengono in delega dovranno indicare il collega che intendono sostituire.

5. Agli avvocati e alle parti, al momento dell'ingresso nell'edificio, verrà misurata la temperatura corporea con apposita strumentazione elettronica. Saranno messi a disposizione appositi presidi dotati di gel disinfettante.

6. Tutti coloro che saranno ammessi nell'edificio dovranno presentarsi dotati della mascherina; gli avvocati dovranno essere dotati anche della toga personale.

7. Sarà consentita la presenza in aula dei componenti dell'Arma dei Carabinieri per il servizio di vigilanza.

8. Sarà obbligo, per tutte le persone presenti in aula, di indossare la mascherina per tutta la durata dell'udienza, fatta salva la possibilità di toglierla per il solo tempo strettamente necessario a svolgere il proprio intervento.

9. Nell'aula di udienza dovrà essere garantito il distanziamento di almeno due metri tra le persone presenti. Nell'occupazione dei posti disponibili dovrà tenersi conto delle postazioni interdette, come segnalate da apposito cartello.

10. Su concorde avviso delle parti, il Presidente potrà disporre che la relazione di causa sia omessa; tutte le parti dovranno attenersi nella propria esposizione al principio di sinteticità.

11. E' istituito un presidio fisso per la pulizia dell'aula prima e dopo ciascuna udienza e per la disinfezione dei microfoni e dei banchi al termine della discussione di ciascun giudizio.

12. Il Presidente del collegio o il giudice monocratico provvederanno, se del caso, ad impartire ulteriori disposizioni necessarie ad assicurare la sicurezza nell'aula d'udienza.

Il presente provvedimento verrà trasmesso ai Magistrati della Sezione, al Procuratore regionale, nonché al Dirigente del SAUR e al Funzionario preposto per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone, altresì, la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Milano, 15 giugno 2021

**Il Presidente**

Antonio Marco Canu